



C/2025/2184

22.4.2025

Ricorso presentato il 21 febbraio 2025 – Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-155/25)

(C/2025/2184)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia, S. Delaude, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La Commissione si prega concludere che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo previsto misure volte a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato in relazione al personale amministrativo, tecnico e ausiliario supplente presso le istituzioni scolastiche statali, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù della clausola 5 dell'accordo quadro,
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

In data 21 febbraio 2025, la Commissione ha adito la Corte di giustizia affinché essa dichiari che, non avendo previsto misure volte a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato in relazione al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (di seguito, «il personale ATA») supplente presso le istituzioni scolastiche statali, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù della clausola 5 dell'accordo quadro (di seguito, «l'accordo quadro») che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato ⁽¹⁾.

Ad avviso della Commissione, in primo luogo, le assunzioni di personale ATA mediante contratti a tempo determinato avvengono senza che la legislazione applicabile preveda delle ragioni obiettive ai sensi della clausola 5, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo quadro: non esistono esigenze di flessibilità che giustificano il ricorso ad assunzioni di personale ATA mediante contratti a tempo determinato né il loro rinnovo, il ricorso a tali contratti rappresenta la forma ordinaria di assunzioni, ed il termine per l'immissione in ruolo è tanto variabile quanto incerto.

In secondo luogo, la legislazione italiana non prevede misure volte a prevenire l'utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato che regolamentino la durata massima di tali contratti e il numero massimo dei rinnovi consentiti, in violazione della clausola 5, paragrafo 1, lettere b) e c), dell'accordo quadro.

In terzo ed ultimo luogo, l'espletamento di una serie di concorsi negli ultimi anni non costituisce una norma equivalente per la prevenzione degli abusi ai sensi della clausola 5, paragrafo 1, dell'accordo quadro: tali concorsi non evitano il ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato, la loro organizzazione non è soggetta ad alcun termine e le chances di stabilizzazione dipendono da circostanze aleatorie ed imprevedibili.

⁽¹⁾ GU 1999, L 175, pag. 43.